INVITALIA | MEDIOCREDITO CENTRALE

Foglio Informativo
DILAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Viale America, 351 - ROMA (Italy), numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale € 204.508.690,00 int. vers., numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA di Gruppo 16868201001, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it, Tel: 06 47911, e-mail: info@mcc.it.

CARATTERISTICHE DILAZIONE DI PAGAMENTO

È un contratto stipulato con un Debitore Ceduto (di seguito il "Cliente") cui il Factor concede una dilazione di pagamento, a titolo oneroso, rispetto ai Termini di Pagamento previsti in fattura dei crediti (prevalente di natura commerciale) ceduti al Factor da parte di terzi fornitori/creditori del Cliente nell'ambito di rapporti di factoring che questi ultimi hanno in essere con il Factor. Il Contratto di Dilazione di Pagamento disciplina l'accettazione preventiva del Cliente della Cessione dei Crediti dal Fornitore/Cedente al Factor, il riconoscimento da parte del Cliente dei Crediti ceduti, la durata della dilazione concessa dal Factor, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dal Factor al Cliente.
Il contratto di dilazione che viene stipulato con il debitore ceduto disciplina condizioni, termini e le modalità della dilazione.
Nel Factoring Pro Soluto IFRS 9 in caso di dilazione la durata massima dell'esposizione ammessa su singola fattura è di massimo 180 giorni per le controparti private e 365 giorni per quelle pubbliche.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Nel caso di riconoscimento del credito, il Cliente rinuncia alla facoltà di opporre alla Banca ogni eventuale riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei crediti ceduti, impegnandosi al puntuale pagamento delle fatture cedute al Factor alle nuove scadenze determinatesi per effetto della Dilazione.
In caso di mancato pagamento dei crediti dilazionati alla data di scadenza prorogata è prevista l'applicazione di interessi moratori, senza necessità di preventiva costituzione in mora.
In difetto di adempimento da parte del Cliente anche ad uno solo dei crediti ceduti, il Factor può dichiarare la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 Cod. Civ.) - sia per i crediti già scaduti che per quelli non ancora scaduti in relazione alla Dilazione concessa -, con conseguente facoltà di richiedere il pagamento immediato di ogni debito.
Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.
Tra i principali rischi connessi al tasso di interesse nominale annuo variabile, vanno tenuti presenti:
• possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
• in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso variabile al di sotto del tasso minimo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Durata contratto	A revoca
ISTRUTTORIA	
Spese di Istruttoria	€250,00
INTERESSI	
Tasso di interesse nominale annuo	Tasso pari alla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread (qualora il parametro di indicizzazione assuma valori negativi verrà applicato lo spread contrattualmente previsto).
Parametro di indicizzazione	Euribor 3 mesi così determinato: a) per tasso Euribor si intende il tasso denominato "Euro Interbank Offered Rate", calcolato dalla Banca, convertendo il tasso Euribor con base "Act 360 giorni" amministrato dallo European Money Markets Institute pubblicato alla pagina EURIBOR01 (divisore 360) del circuito Thomson Reuters (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore; b) il tasso Euribor sarà rilevato con valuta del 1° giorno del mese solare di stipula per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi. c) Il tasso minimo applicabile è pari allo spread, perciò qualora il parametro di indicizzazione assuma valori negativi verrà applicato lo spread contrattualmente previsto.
Periodicità liquidazione interessi	Mensile/Bimestrale/Trimestrale
Spread	Massimo 5,98% annuo
Modalità calcolo di interessi	365/365
Tasso di mora	Pari al massimo al tasso di mora previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni di pagamento di crediti commerciali.

SPESE DI GESTIONE

Spese per incasso tramite effetti e/o altri mezzi di incasso di tipo cartaceo	€15,00
Spese per richiamo, proroghe o insoluti a fronte di effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	€ 10,00 per ciascun effetto o documento, salvo il maggiore onere che ci venisse addebitato per effetti domiciliati presso gli Uffici Postali ovvero quello relativo all'elevazione del protesto
Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili	€5,00 per copia
Spese per dichiarazioni prodotte ad uso dei revisori contabili	€ 250,00 per ciascuna dichiarazione
Spese invio comunicazioni alla clientela	In formato elettronico: € 0,00 In formato cartaceo: € 1,50

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili, ecc. ed IVA in quanto dovuta.
Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge usura (L. 108/1996) può essere consultato presso la sede della Banca e sul sito internet www.mcc.it.

"Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR")

La Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. "Regolamento BMR", *Benchmark Regulation*) e successive modifiche e/o integrazioni, ha adottato un "Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR"), nel quale sono definite le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Il piano indica uno o più indici di riferimento alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento per i quali sia sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sostitutivi sarebbero alternative valide. Il piano viene costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione degli indici di riferimento ed è applicato nelle relazioni contrattuali con la clientela in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei relativi contratti finanziari, nel caso in cui questi ultimi non prevedano, ab origine, un indice di riferimento alternativo. Il piano "BMR", costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet della Banca al percorso https://www.mcc.it/documenti-per-la-trasparenza/. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 118-bis "Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento" del TUB, qualora si verificasse la variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento la Banca comunicherà al cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, le modifiche o l'indice sostitutivo individuato ai sensi del Piano di Sostituzione periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca, salvo che la normativa vigente o l'Autorità di Vigilanza non dispongano diversamente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate ipotesi di cessazione o variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento: (i) le modifiche sostanziali alla metodologia, alle formule o alle altre modalità di determinazione dell'Indice di Riferimento o che lo stesso non sia più rappresentativo del mercato sottostante; oppure (ii) l'amministratore dell'Indice di Riferimento (l'"Amministratore") annunci pubblicamente di aver cessato definitivamente (o per un periodo indeterminato) o che cesserà definitivamente (o per un periodo indeterminato) di fornire l'Indice di Riferimento o che lo stesso non possa essere utilizzato e, alla relativa data, non vi sia un sostituto Amministratore che continui a fornire l'Indice di Riferimento predetto. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

RECESSO E RECLAMI

Recesso
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso e senza penalità e spese di chiusura rapporto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite PEC. Resta inteso che il recesso si intenderà efficace dal momento in cui perverrà la comunicazione all'indirizzo della parte non recedente.
In caso di Recesso o di Risoluzione a qualunque titolo del contratto, i rapporti derivanti dalla Dilazione già concesse resteranno regolati dalle norme e condizioni contrattualmente previste. Per quanto concerne, i crediti ceduti per cui all'atto di scioglimento del contratto non siano ancora scaduti i termini di regolamento concordati con il Fornitore, il Cliente provvederà al pagamento a favore del Factor alle scadenze medesime.

Tempi massimi di chiusura del rapporto
Dal momento in cui il Cliente ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.
Reclami
Nel caso in cui il Debitore intenda presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, egli può presentarlo al Factor, all'Ufficio Reclami, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, agli indirizzi Viale America, 351 - 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, mail sectionlegalebanca@mcc.it, pec reclami@postacertificata.mcc.it. Il Factor deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni, o nel diverso tempo massimo previsto dalla normativa applicabile, dal ricevimento del reclamo stesso.
Se il Debitore non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Factor. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Debitore di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso egli non sarà tenuto ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.
Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, il Debitore e il Factor possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. (www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

GLOSSARIO

Cessione	Indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, in cambio del Corrispettivo come oltre definito; alla cessione si applica la legge n. 52/91 e gli artt. 1260 e ss. c.c.
Contratto o Dilazione di Pagamento a Tasso Posticipato	Indica il contratto stipulato tra il Cliente e il Factor, con cui il Factor può concedere, a titolo oneroso e a tasso posticipato, al Cliente la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei Crediti ceduti da un fornitore/creditore del Cliente al Factor.
Credito	Indica: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi; b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Debitore	Indica la persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti e a cui la Banca accorda una dilazione di pagamento relativamente ai crediti oggetto di cessione
Factor/Società di Factoring/Banca	Indica Mediocredito Centrale S.p.A.
Fornitore	Indica il Cliente/Fornitore, controparte del contratto di Factoring.
Interessi	indica il corrispettivo periodico dovuto dal Cliente alla Banca in ragione della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito o per il ritardo nel pagamento del credito dilazionato
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato
Reclamo	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione
Spese handling	Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Spread	maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione
Tasso di mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Tasso floor	Tasso d'interesse nominale annuo minimo applicato al rapporto, pari in ogni caso allo spread applicato al parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso di interesse
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi

IN CASO DI OFFERTA "FUORI SEDE"

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA *(compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi)*

NOME E COGNOME, INDIRIZZO, TELEFONO, E-MAIL DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNATA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

(DATA) (FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.